

Si richiama d
gli effetti di cui all'art. 294-1986



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione ricorsi ex art. 3 e ss lg 24 Marzo 2001 n. 89

in persona dei consiglieri

dott.ssa Mirra Maria Teresa	Presidente
dott. ssa Ruta Filomena	Consigliere
dott.ssa Valente Maria Vittoria	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al numero 52627 del ruolo generale dell'anno 2013 di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto opposizione ex art. 5 ter lg. 89/2001
come modificata con lg. 134/2012, vertente tra

Vincenzo

elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio XI n. 13, presso lo studio dell'avv.
Liguori Michele che lo rappresenta e difende come da procura in atti

Ricorrente

e

Ministero della Giustizia

in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Generale dello Stato, e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

Resistente

Fatto e Diritto

Sul ricorso depositato il 20.12.2013 proposto da Daniele Vincenzo in
opposizione ex art. 5 ter lg. 89/2001 come modificata con lg. 134/2012, avverso il
decreto di questa Corte in data 12.12.2013, con il quale è stato respinto il ricorso
in data 28.11.2013, sulla considerazione che la causa presupposta di durata

complessiva di anni 4 mesi 10 era comunque contenuta nel limite di anni 6 di cui all'art. 2 co. 2 ter lg. n. 89/2001,

letta la memoria difensiva dell'Avvocatura dello stato, con la quale si eccipeisce la inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e comunque la infondatezza nel merito, trattandosi in ogni caso di giudizio di complessità superiore alla media, a cui consegue l'insussistenza della violazione del diritto alla ragionevole durata della causa,

ritenuto che

il ricorso è tempestivo e ammissibile in quanto sufficientemente determinato nei suoi elementi essenziali,

il termine di 6 anni di cui all'art. 2 co. 2 ter lg. n. 89/2001 si riferisce alla causa che si sia articolata in più gradi di giudizio, restando il limite di ragionevole durata di anni 3 per la causa esaurita in un solo grado,

La domanda è fondata per quanto di ragione.

L'arco temporale da considerare ai fini della lg. n. 89/2001 va dal luglio 2007 di introduzione della causa presupposta di risarcimento danni promossa innanzi al Tribunale di Napoli alla data di deposito della sentenza del Tribunale di Napoli 22.05.2012, pari a circa 5 anni.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge n. 848/1955, che prevede all'art. 6 il diritto all'equa riparazione, e la legge n. 89 del 2001 non prevedono un termine massimo di durata per tipologia di giudizio. L'art. 2 lg n. 89 del 2001 come modificato con decreto legge n. 83/2012, convertito in lg n. 134 del 2012, uniformandosi alla giurisprudenza in materia, ha precisato dei limiti di ragionevolezza, in relazione alle varie fasi del giudizio fino alla sentenza irrevocabile, in riferimento a cause di ordinaria complessità e non involgenti questioni di rilievo tale da imporre uno sforzo straordinario di efficienza da parte dell'apparato giudiziario [così testualmente l'art. 2, co. 2-bis: *Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di 3 anni in primo grado, di 2 anni in secondo grado, di 1 anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero con la notificazione dell'atto di citazione..*].



In base a tali principi, si ritiene nella fattispecie, su anni 5, superamento del limite nella misura di anni 2, ritenuto il limite di 3 anni per il giudizio di primo grado in cui la controversia si è esaurita.

L'art. 2 comma 3 lett. a) della legge n. 89/2001 prevede il solo danno riferibile alla eccedenza del termine ragionevole (Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, e Cass. n. 14/2008).

Secondo la giurisprudenza della Corte europea, il danno morale costituisce evento normalmente derivante dal protrarsi del giudizio oltre il termine di ragionevole durata, sicché può essere escluso solo nei casi in cui specifici elementi di fatto concorrano a dimostrare che la durata del processo corrisponda all'interesse del medesimo ricorrente.

Trattasi di danno di natura psichica. La prova può essere ritenuta *in re ipsa*. Essendo difficilmente quantificabile, può essere liquidato con criterio equitativo.

In linea con i parametri di valutazione comunemente adottati nella giurisprudenza, si ritiene di poter liquidare nella fattispecie € 1.500 complessivi, (€ 750 x 2) al valore attuale, oltre agli interessi legali dalla domanda. Ed esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione *ex lege*, non *ex delicto*.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello, decidendo sul ricorso in opposizione proposto da Vincenzo nei confronti del Ministero della giustizia, revoca il decreto di questa Corte in data 12.12.2013 e condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1500, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero alla refusione delle spese che liquida in € 50 per spese ed € 1.400 per onorario, compresa la fase monitoria, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 lg. 89/2001

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.06.2014

Il Cons. rel.

Il Presidente



in Cancelleria

17 LUG. 2015

IL FUNZIONARIO DIRETTORE